

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1518**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato CALABRO***Annunziata il 16 marzo 1955***Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale precaria situazione dell'industria cinematografica ed il ripetersi di situazioni che hanno arrecato gravi intralci all'andamento del ciclo normale di distribuzione delle pellicole cinematografiche, rendono necessario e urgente apportare alcune integrazioni alla legislazione esistente in materia di « vigilanza governativa sui film ».

Infatti, nell'attesa di una opportuna revisione dei criteri seguiti dalla « Commissione di revisione cinematografica per la concessione del nulla-osta per la proiezione dei film in pubblico » — indicati all'articolo 126 del « Regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza » approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 — si rende indispensabile, e ciò anche a maggior tutela dell'assoluta obiettività di giudizio, concedere alcune garanzie di carattere burocratico e procedurale.

La legge 16 maggio 1947, n. 379, all'articolo 14, ha costituito una Commissione di primo grado per la revisione cinematografica composta da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente; da un magistrato dell'Ordine giudiziario; da un rappresentante del Ministero dell'interno. La stessa legge nel medesimo articolo ha costituito altresì una Commissione di revisione

cinematografica di secondo grado, composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente; da un magistrato dell'Ordine giudiziario; da un rappresentante del Ministero dell'interno.

A tali Commissioni vengono sottoposte, dal produttore o dal distributore, le pellicole, per ottenere il necessario nulla-osta per la proiezione.

L'articolo 10 del « Regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche », regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, dà alla Commissione di primo grado facoltà di concedere parere positivo o negativo alla concessione del nulla-osta, oppure di condizionare il nulla-osta medesimo alla soppressione o variazione di determinate parti della pellicola riveduta. Contro il parere totalmente o parzialmente negativo il produttore od il distributore possono inoltrare ricorso presso la Commissione di secondo grado.

L'articolo 8 del regolamento medesimo prevede che la revisione venga « effettuata secondo l'ordine di presentazione delle pellicole » ma ammette deroghe discrezionali che sono talora causa di gravi, comprensibili danni per il presentatore del film, al quale si im-

pedisce di attuare le programmazioni previste e di realizzare tempestivamente l'ammortamento dei suoi capitali secondo i piani consuetudinari.

La necessità di evitare sensibili ritardi nella concessione del nulla-osta è tanto più viva ora, data l'imminente scadenza delle provvidenze governative a favore dell'industria cinematografica. È noto che l'ammissione al godimento delle provvidenze è condizionata alla effettiva uscita della pellicola entro i termini di scadenza della legge che regola la materia; ed è pertanto evidente l'opportunità — per abbreviare quanto più possibile l'inevitabile fermo della produzione alla vigilia dello scadere delle provvidenze — che venga ridotto al minimo, anche per quanto concerne la concessione del nulla-osta, il tempo necessario al produttore per giungere dalla fine della lavorazione alla effettiva uscita del film.

Pertanto, l'articolo 1 qui proposto dispone che le decisioni della Commissione debbano essere tassativamente rese note entro il termine massimo di 15 giorni dalla presentazione della domanda prescritta o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche. Lo stesso dicasi delle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

* * *

Continuando l'esame delle disposizioni vigenti troviamo che l'articolo 10 del citato Regolamento stabilisce inoltre che « del provvedimento totalmente o parzialmente negativo e dei motivi di esso l'Ufficio di revisione fa prendere visione all'interessato, il quale, in prova dell'avvenuta comunicazione, appone la data e la firma sull'esemplare della domanda ». In considerazione del danno ingente che arreca al produttore od al distributore una eventuale negazione del nulla-osta, sembra opportuno che le Commissioni debbano assumersi la piena responsabilità delle proprie decisioni, adottando quegli opportuni accorgimenti che, oltre a servire di orientamento per le categorie interessate, consentano anche — mediante la divulgazione delle decisioni stesse — un automatico controllo.

Di conseguenza nello stesso articolo 1 della presente proposta si dispone che le

decisioni della Commissione di revisione debbano essere comunicate per iscritto ed opportunamente motivate.

* * *

Ancor più grave è la lacuna dell'attuale legislazione in materia, rendendo possibile, in mancanza di una precisa norma di tutela la revoca del nulla-osta già concesso; per quanto una interpretazione *a contrario sensu* dell'articolo 133 del « Regolamento per la esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza » approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (il quale stabilisce che « Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nella Repubblica se prima non abbia ottenuto il nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri »), ci porterebbe alla deduzione che gode di libertà e tutela la pellicola munita di regolare nulla-osta, salvo, ben s'intende, le disposizioni dell'articolo 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Non occorre insistere sul danno che arreca non solo al produttore od al distributore, ma di riflesso a tutta l'industria cinematografica. la revoca del nulla-osta che, in taluni casi, si è verificata anche quando il film era in programmazione già da parecchie settimane, revoca che annulla i risultati delle ingenti spese sostenute per il lancio del film, impedisce l'adempimento dei contratti di programmazione, arresta il ritmo normale dei rientri dei capitali investiti, con contraccolpi pericolosi per tutta una industria che, per la sua stessa caratteristica, è intimamente collegata ed estremamente sensibile.

La revoca del nulla-osta non può d'altra parte essere giustificata in alcun caso, giacché la stessa composizione della Commissione — in cui sono rappresentati il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, l'Ordine giudiziario ed il Ministero dell'interno — offre la possibilità di tener giusto conto, in sede di revisione, di tutti i motivi sociali, morali e di ordine pubblico che potrebbero sconsigliare la proiezione del film, ed al tempo stesso dà la massima garanzia alla Autorità costituita.

Pertanto il proposto articolo 2 stabilisce il principio della irrevocabilità del nulla-osta quando esso sia stato già concesso secondo le disposizioni vigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379, per la concessione del nulla osta alle pellicole cinematografiche, dovranno essere notificate alle ditte richiedenti entro un termine massimo di giorni 15 dalla presentazione della domanda o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche. Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative, anche se parzialmente, dovranno essere comunicate per iscritto alle ditte richiedenti ed opportunamente motivate.

ART. 2.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film concesso ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere in alcun caso revocato.